



3/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

composta dai seguenti magistrati:

Grazia Bacchi presidente

Paolo Gargiulo giudice

Sergio Antonio Prestianni giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **14705** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale **nei confronti di:**

A. R., nato a omissis, il omissis, C.F. omissis, residente a omissis, contumace.

Visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 18 gennaio 2024, con l'assistenza del dott. Gabriele Turiano, il magistrato relatore ed il S.P.G. dott.ssa

Mariapaola Daino;

ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la residenza del convenuto, in omissis, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il sig. A. R., in qualità di caporal maggiore scelto dell'Esercito italiano, per vederlo condannare al pagamento della

somma complessiva di euro 5.140,53 oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia, di cui euro 1.713,51 a titolo di danno patrimoniale ed euro 3.427,02 a titolo di danno all'immagine.

L'accusa contesta al convenuto l'assenza ingiustificata dal servizio per un totale di 16 giorni, dal 20 dicembre 2016 al 04 gennaio 2017; il danno patrimoniale corrisponde alla retribuzione lorda del convenuto, relativa ai 16 giorni di assenza dal servizio, come attestato dal prospetto redatto dall'Amministrazione di appartenenza (doc. A.7.01 citazione). Il danno all'immagine, come indicato in atto di citazione, corrisponde, invece, al doppio del danno patrimoniale.

Il presente giudizio segue alla condanna definitiva del convenuto, pronunciata dal Tribunale militare di Verona, alla pena di un anno, 2 mesi e 15 giorni di reclusione militare, per i reati di simulazione di infermità aggravata, truffa militare aggravata e disobbedienza aggravata (artt. 159, 234 co. 1 e 2, 173 e 47 n. 2 c.p.m.p.; cfr. sent. n. 49/2022 d.d. 15.09.2022, divenuta irrevocabile in data 29.11.2022 – all. A.5.01 citazione). La medesima sentenza ha anche condannato il R. alla pena di sette mesi di reclusione militare per il reato di insubordinazione, con minaccia ed ingiurie continue ed aggravate (art. 81 c.p. ed artt. 189 co. 1 e 2, 47 n. 2 c.p.m.p.).

Per quanto di rilievo nel presente giudizio, tale pronuncia ha accertato, con efficacia vincolante "quanto alla sussistenza del fatto ed al titolo del risarcimento", ai sensi dell'art. 373 co. 3 c.p.m.p., la simulazione, da parte del convenuto, di una infermità ("blocco lombare acuto") inesistente, o comunque più grave di quella realmente sofferta, al fine

di sottrarsi al servizio militare volontariamente assunto, nel periodo sopra indicato, compreso tra le date del 20 dicembre 2016 e del 04 gennaio 2017, così inducendo in errore il personale del servizio amministrativo preposto al pagamento degli stipendi e conseguendo l'ingiusto profitto consistente nella retribuzione relativa ai 16 giorni di assenza dal servizio.

Il Tribunale militare ha tratto il proprio convincimento dalla condotta dell'imputato, odierno convenuto, ritenendo incompatibile l'attività svolta nel periodo di malattia con la patologia lamentata.

In particolare, il R., dopo aver ricevuto, in data 08 dicembre 2016, la notifica della convocazione per una visita medica di controllo, presso il Dipartimento militare di medicina legale di Padova, per il giorno 23 dicembre, ha prenotato, in data 13 dicembre, un volo A/R, da Bari a Bruxelles, dal 31 dicembre al 04 gennaio. Il 20 dicembre ha poi trasmesso, al proprio reparto di appartenenza, un certificato medico, con diagnosi di "blocco lombare acuto" e prognosi di 15 giorni, dal 20 dicembre al 04 gennaio.

Il giudice militare ha accertato che il R. si è effettivamente recato in Belgio dal 31 dicembre al 04 gennaio; inoltre, da specifiche verifiche presso il Servizio sanitario della Regione Puglia, non risulta che abbia acquistato medicinali nel periodo di malattia in esame, mentre da accertamenti bancari, relativi a prelevamenti bancomat, e dai tabulati telefonici del telefono cellulare personale, sono emersi spostamenti sul territorio regionale pugliese, anche in ore notturne, ritenuti, dal giudice militare, incompatibili con lo stato di malattia.

I medesimi fatti che hanno portato alla condanna del Tribunale militare di Verona per i reati di simulazione di infermità aggravata, truffa militare aggravata e disobbedienza aggravata, sono posti a fondamento anche dell'azione erariale oggetto del presente giudizio.

Riguardo al danno all'immagine contestato, la Procura contabile richiama le disposizioni di cui all'art. 55 *quinquies*, D.lgs. 165/2001, in materia di assenteismo fraudolento, ritenute applicabili anche al personale militare, in quanto aventi portata generale (in tal senso Corte dei conti, Sez. giur. Trentino-Alto Adige – Bolzano, sent. n. 22 /2018; Sez. giur. Toscana, sent. n. 283/2021; Sez. giur. Veneto, sent. n. 84/2016).

All'udienza pubblica del 14 dicembre 2023, preso atto della mancata costituzione in giudizio del convenuto, il Collegio, con ordinanza a verbale, ha richiesto alla Procura il deposito di un certificato di residenza, aggiornato alla data di notifica dell'atto di citazione.

Alla successiva udienza del 18 gennaio 2024, verificata in via preliminare la regolarità della notifica dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sulla base del certificato storico di residenza prodotto dalla Procura in data 20 dicembre 2023, il Collegio ha dichiarato la contumacia del convenuto.

Il pubblico ministero ha confermato i contenuti e le conclusioni dell'atto di citazione, come sopra riportati, senza formulare domande istruttorie.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa di A. R., in qualità di caporal maggiore scelto dell'Esercito italiano, per fatti commessi quando prestava il proprio servizio presso il reggimento "Genova cavalleria" (4°) di Palmanova (UD). Come detto, al convenuto vengono contestate assenze dal lavoro ingiustificate, per un totale di 16 giorni, dal 20 dicembre 2016 al 04 gennaio 2017.

Sulla base della documentazione agli atti e della sentenza di condanna del Tribunale militare di Verona sopra citata, il Collegio ritiene di poter accogliere solo in parte la domanda di condanna formulata dalla Procura contabile, nei limiti di seguito precisati.

Occorre premettere che i fatti costituenti la condotta illecita, fonte del danno erariale contestato dall'accusa, risultano già accertati dal giudice militare, con efficacia di giudicato nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 373 co. 3 c.p.m.p..

Risulta accertata, in particolare, la simulazione, da parte del convenuto, di una patologia ("blocco lombare acuto"), al solo fine di poter usufruire illegittimamente di 16 giorni di assenza dal servizio (sent. n. 49/2022 Trib. militare di Verona – all. A.5.01 citazione).

A tal riguardo, la giurisprudenza contabile ha da tempo affermato il principio secondo cui la percezione di assegni stipendiali, conseguente ad un'attività simulatoria e fraudolenta, costituisce danno erariale, in quanto l'erogazione della retribuzione, in tali casi, non trova giustificazione nella controprestazione lavorativa del dipendente, o in altra causa (*ex plurimis* Corte dei Conti, Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia

n. 89/2014).

Peraltro, il medesimo principio risulta oggi recepito nell'art. 55 quinquies, secondo comma, del D.lgs. 165/2001, ove si prevede che il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che giustifichi l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione, nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione.

Ciò considerato, la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente alla retribuzione lorda relativa ai 16 giorni di assenza ingiustificata, pari a complessivi euro 1.713,51, può essere accolta. Tale somma, costituendo debito di valore, dovrà esser maggiorata di rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT, dal momento del verificarsi del danno (corrispondente alla data di pagamento della retribuzione), sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché di interessi legali, da tale data fino all'effettivo al soddisfo, ai sensi dell'art. 1282, 1° comma, del codice civile.

2. Quanto al danno all'immagine, occorre precisare quanto segue.

L'art. 55 quinquies co. 2 sopra citato sancisce l'obbligo del dipendente che abbia giustificato l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, a risarcire, oltre al danno patrimoniale, anche il danno all'immagine arrecato all'amministrazione di appartenenza.

La giurisprudenza contabile ritiene applicabile tale norma anche al personale militare (cfr. Corte dei Conti, Sez. giur. Calabria n. 152/2023, oltre alla giurisprudenza sopra citata); tuttavia, può ritenersi oggi consolidato l'orientamento secondo cui, ai fini della configurazione di un danno risarcibile, è sempre necessario che la condotta illecita del dipendente abbia prodotto una eco mediatica o comunque una risonanza tale da arrecare un concreto nocumento all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza, in termini di "danno-conseguenza" (cfr. Corte dei Conti, Sez. III App., 4 febbraio 2011, n. 132; Sez. giur. Toscana, 21 giugno 2012, n. 332; Sez. giur. Veneto, 12 settembre 2017, n. 101).

Peraltro, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 95 c.g.c., nel processo contumaciale non trova applicazione il principio di non contestazione e pertanto tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa devono essere provati in giudizio.

Nel caso di specie, il pregiudizio relativo al danno all'immagine non risulta provato da elementi concreti, in quanto la pubblica accusa riferisce, a tal riguardo, in termini del tutto generici, della risonanza che i fatti di causa avrebbero avuto e del nocumento alla credibilità istituzionale dell'Amministrazione pubblica militare che ne sarebbe derivato, senza tuttavia fare riferimento a fatti specifici e concreti, volti a provare l'effettiva causazione di tale forma di danno.

Per tali motivi, mancando la prova della concreta causazione di un danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza del convenuto, la domanda di risarcimento relativa a tale posta di danno

	8	
	non può trovare accoglimento.	
	3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in	
	dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n.	
	14705 del registro di segreteria, respinta ogni ulteriore domanda,	
	istanza od eccezione:	
	- condanna il convenuto A. R. al pagamento, in favore del Ministero	
	della Difesa, della somma di euro 1.713,51, oltre rivalutazione	
	monetaria ed interessi legali, come in motivazione;	
	- condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle	
	spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 224,39.	
	Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.	
	Il giudice estensore Il presidente	
	Sergio Antonio Prestianni Grazia Bacchi	
	(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)	
	DECRETO	
	Il Presidente, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al	
	comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi del convenuto e degli	
	eventuali danti e aventi causa.	
	Il presidente	

